

Prot.: 435445/RU

Roma, 30 novembre 2020

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il Regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il Codice doganale dell'Unione (CDU), il quale introduce il sistema del codice EORI per l'identificazione degli operatori e prevede delle semplificazioni procedurali per i soggetti titolari in possesso dei requisiti di cui all'art. 39 del CDU;

VISTO l'art. 203 del CDU che fissa l'ambito di applicazione e gli effetti della richiesta di esenzione dai diritti doganali all'importazione per le merci esportate e reintrodotte nel territorio doganale dell'Unione e dichiarate per l'importazione definitiva, in combinato disposto con l'art. 68, comma 1 lett. d), del DPR 633/72;

VISTO l'art. 253 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2447/2015 della Commissione (RE) che, ai fini di quanto previsto dal richiamato art. 203 del CDU, indica le modalità con le quali sono messe a disposizione delle autorità doganali le informazioni attestanti che le condizioni per l'esenzione dai dazi all'importazione sono soddisfatte;

VISTO l'art. 158 del Regolamento Delegato (UE) 2446/2015 della Commissione, che integra il CDU e definisce quali sono le condizioni per effettuare la reintroduzione nel territorio doganale dell'Unione delle merci precedentemente esportate;

VISTO l'art. 190 del CDU ai sensi del quale, ai fini dell'esecuzione delle attività di verifica sulla merce, quando una dichiarazione in dogana riguarda merci che rientrano in due o più articoli, si considera che le indicazioni relative a ciascun articolo costituiscano una dichiarazione separata;

VISTO l'art. 46 del CDU che, al secondo paragrafo, prevede che i controlli doganali diversi dai controlli casuali si basano principalmente sull'analisi dei rischi effettuata mediante procedimenti informatici;

VISTA la Determinazione Direttoriale prot. n. 386291/RU del 31 ottobre 2020 che integra, modificando parzialmente, la Determinazione Direttoriale prot. n. 329619/RU del 24 settembre 2020, introducendo un'autorizzazione e conseguente iscrizione ad un apposito elenco nazionale ai fini dell'accesso ad una procedura di semplificazione delle formalità doganali da svolgere per le operazioni di reintroduzione in franchigia per reso di merce precedentemente esportata a seguito di transazioni commerciali realizzate attraverso piattaforme telematizzate *e-commerce*;

VISTA la Determinazione Direttoriale prot. n. 419205/RU del 19 novembre 2020 che estende l'accesso alla suddetta procedura semplificativa anche ad ulteriori categorie di soggetti, prevedendo per questi ultimi la sola iscrizione ad un apposito elenco e non anche l'autorizzazione precedentemente prevista;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Circolare n. 46 del 30 novembre 2020 in cui sono definite le nuove modalità dichiarative per la reintroduzione in franchigia, che non rendono più necessario formalizzare una autorizzazione per l'ammissione alla reintroduzione in franchigia, in quanto insita nell'accettazione di una dichiarazione doganale riportante i codici specificatamente previsti;

RITENUTO opportuno applicare le ulteriori semplificazioni di accesso alla procedura, previste dalla Determinazione Direttoriale prot. n. 419205/RU del 19 novembre 2020, anche alle fattispecie ricadenti nella Determinazione Direttoriale prot. n. 386291/RU del 31 ottobre 2020;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

1. I soggetti che effettuano operazioni di reintroduzione in franchigia, nel territorio nazionale, di merci precedentemente esportate ai sensi dell'art. 203 CDU, a seguito di transazioni commerciali svolte su piattaforme telematizzate *e-commerce*, possono avanzare istanza per essere ammessi a svolgere le suddette attività mediante una procedura semplificata caratterizzata da specifiche formalità dichiarative e conseguenti deroghe applicabili ai controlli attualmente in uso per le operazioni della specie.
2. I soggetti ammessi alla procedura di cui al punto 1 sono iscritti in un apposito elenco istituito presso la Direzione Dogane denominato: "*e-commerce RETRELIEF (ERR) Returnedgoods – Relief from import duty*".
3. L'iscrizione è effettuata in via preventiva ed ha validità annuale.

ARTICOLO 2

1. L'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1 è subordinata alla dimostrazione, da parte del soggetto richiedente, della sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni, di tipo oggettivo e soggettivo:

- effettuare un numero minimo pari a 50 reintroduzioni di merce in franchigia al mese;
- essere in possesso dell'autorizzazione per lo sdoganamento presso "luogo approvato" nonché per "destinatario autorizzato transito";
- identità tra la merce uscita e quella reintrodotta, purché il bene oggetto di esportazione abbia mantenuto lo stesso stato;
- identità tra il dichiarante in export e in reintroduzione;
- utilizzo del codice EORI e soddisfacimento dei criteri di cui all'articolo 39, lettere a) e b) del CDU;
- tracciabilità del singolo prodotto mediante codice univoco identificativo;

IL DIRETTORE GENERALE

- possibilità per l'Ufficio delle dogane di cui all'articolo 3 di accedere ai fini dei controlli doganali alla piattaforma *market place*, entro cui vengono svolte le transazioni commerciali, messa a disposizione dal soggetto.

ARTICOLO 3

1. Ai fini dell'ammissione alla semplificazione e della conseguente iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1, il soggetto presenta istanza presso l'Ufficio delle dogane competente sul luogo di tenuta delle scritture contabili principali ai fini doganali.
2. L'Ufficio delle dogane verifica il possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 2, mediante l'analisi della documentazione e sopralluoghi presso il soggetto richiedente, e trasmette, entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza, una relazione contenente una valutazione sull'accoglimento o meno dell'istanza alla Direzione Dogane, alla Direzione Antifrode e Controlli e alla Direzione Organizzazione e *digital transformation* e ne informa la propria Direzione Territoriale.
3. Entro 5 giorni dal ricevimento della relazione, la Direzione Dogane, anche su richiesta della Direzione Antifrode e Controlli o della Direzione Organizzazione e *digital transformation*, può richiedere chiarimenti o integrazioni all'Ufficio delle dogane, che fornisce riscontro nei successivi 5 giorni.
4. Il provvedimento di accoglimento dell'istanza è assunto dalla Direzione Dogane nei successivi 10 giorni mediante inserimento del soggetto nell'elenco di cui all'articolo 1.
5. Il provvedimento di mancato accoglimento dell'istanza è adottato dalla Direzione Dogane, sentita la Direzione Antifrode e Controlli, la Direzione organizzazione e *digital transformation* e la Direzione Territoriale competente.

ARTICOLO 4

1. A seguito dell'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1, i controlli sono effettuati prevalentemente a posteriori, anche presso il soggetto autorizzato, mediante verifiche periodiche trimestrali.
2. I benefici di cui al precedente comma possono essere riconosciuti anche quando le operazioni di export e di successiva reintroduzione in franchigia sono effettuate da un terzo per conto del soggetto iscritto, mediante dichiarazione della merce in rappresentanza indiretta.

ARTICOLO 5

1. Valutati gli esiti delle attività di controllo di cui all'articolo 4, l'Ufficio delle dogane competente trasmette alla Direzione Dogane, con cadenza semestrale, una relazione con una proposta di mantenimento, sospensione o revoca dell'iscrizione nello specifico elenco.

ARTICOLO 6

1. Le modalità applicative di gestione della semplificazione di cui all'articolo 1 e di effettuazione dei controlli di cui all'articolo 4 saranno specificate con apposito disciplinare di servizio redatto dall'Ufficio delle dogane in applicazione delle disposizioni da emanare.

ARTICOLO 7

1. La presente determinazione sostituisce la Determinazione Direttoriale prot. n. 386291/RU del 31 ottobre 2020, fatti salvi gli effetti prodotti.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna